

Nota prot. n. 22059/4108 Sott. 22 del 12 luglio 1990

Art. 3 punto 7.2 del D.M. 1.2.86 - Autorimesse.

Quesito Comando

Questo Comando è stato interessato per il parere di competenza da un tecnico professionista circa la realizzazione di un'autorimessa.

Il progetto proposto prevedeva due compartimenti serviti da una unica rampa del tipo a prova di fumo posizionata su un fronte del fabbricato e tale che il raggiungimento del secondo compartimento necessitava del passaggio attraverso il primo.

Il dubbio interpretativo che secondo lo scrivente ha carattere generale, riguarda il punto 3.7.2. terzo comma del D.M. 1/2/86 circa la possibilità di più compartimenti di servirsi della stessa rampa con necessità di attraversamento di compartimenti non direttamente serviti da tale rampa.

Questo Comando ritiene che, al fine di mantenere valida la compartimentazione richiesta dalle norme tecniche, soprattutto durante l'esercizio, sia da ritenere valida la possibilità di servire con una rampa più compartimenti solo nel caso in cui l'accesso ai vari compartimenti avvenga direttamente dalla rampa e non attraverso compartimenti contigui.

Si prega codesta Superiore Direzione Generale di voler far conoscere il proprio parere al riguardo.

Parere Ispettorato

Si rimette in allegato il quesito, di interesse generale, formulato da un Comando Provinciale VV.F. in ordine alla corretta interpretazione da dare al contenuto dell'articolo 3, punto 7.2 del D.M.I. 1.2.1986 recante le norme di sicurezza per le autorimesse.

Si fa presente, al riguardo, che questo Ufficio in accordo con l'orientamento espresso dal suddetto Comando, è del parere che il succitato dettato normativo consenta di servire mediante rampa avente i prescritti requisiti solo comparti direttamente affaccianti sulla rampa stessa, sia allo stesso piano sia su piani differenti, ma non comparti fra loro in serie, uno solo dei quali attestato e comunicante con la rampa a doppio senso di marcia a servizio anche dei comparti più interni.

Risposta Ministero

Con riferimento alle note cui si risponde si comunica che è stato esaminato il quesito presentato da codesto Comando Provinciale VV.F. relativo all'art. 3 – punto 7.2 del D.M. 1/2/86.

Il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, nella riunione del 30/5/1990 ha espresso il seguente parere: “il terzo comma del punto 3.7.2. del D.M. 1/2/86 consente che una rampa a doppio senso di marcia o una unica coppia di rampe a senso unico di marcia, se di tipo aperto o a prova di fumo, possa servire più di un compartimento di autorimesse per piano e più piani.

La superficie massima complessiva di autorimesse, (intesa come somma dei compartimenti) per piano non può però eccedere 2 volte quella massima ammessa, piano per piano, per un singolo compartimento”.

Si prega di tener conto di tale parere nella istruttoria delle istanze di deroga che, caso per caso, dovranno essere richieste secondo le vigenti procedure.